

OGGETTO: Disposizioni in ordine alle perimetrazioni dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Approvazione della proposta di Perimetrazione e controdeduzione alle osservazioni relative alla frazione di Tino nel Comune di Accumoli (RI).

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00178 del 25 agosto 2016, avente ad oggetto "Dichiarazione dello stato di calamità naturale ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15, comma 1 per territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico verificatosi nel giorno 24 agosto 2016", il quale dispone la dichiarazione dello "stato di calamità naturale" per il territorio dei Comuni di Accumoli ed Amatrice per la durata di sei mesi decorrenti dalla data dello stesso Decreto;

VISTA la Deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza inconseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria, Marche, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

CONSIDERATA la situazione di particolare disagio in cui versa la popolazione colpita dal sisma, è stata disposta con D.G.R. Lazio n. 571 del 04.10.2016, così come previsto dal Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00178 del 25.08.2016, la sospensione dei procedimenti amministrativi riguardanti, tra l'altro, il governo del territorio;

CHE tuttavia, come indicato dal punto 2 della citata D.G.R. Lazio n. 571/2016, è stata disposta l'esclusione dall'efficacia del provvedimento di sospensione per quei procedimenti che abbiano effetti ampliativi della sfera giuridica degli interessati con lo scopo di evitare ulteriore pregiudizio e facilitare una regolare ripresa delle normali condizioni di vita dei cittadini;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, modificato e integrato dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017, modificato dalla Legge 04 dicembre 2017, n. 172 conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16/10/2017, n. 148, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 05 dicembre 2017, modificato e integrato da ultimo dal decreto legge 29 maggio 2018 n. 55,

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2018, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018 n. 89, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2018 e in particolare:

- L'articolo 5, comma 1, lettera e), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvede a definire i criteri in base ai quali le Regioni, su proposta dei Comuni, perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi;
- L'articolo 11, il quale disciplina gli interventi sui centri storici e sui centri e nuclei urbani e rurali, dettando i criteri e le regole generali per la pianificazione attuativa da parte dei Comuni;

VISTA l'ordinanza del Commissario straordinario n. 11 del 9 gennaio 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017, con la quale è stato istituito presso la struttura commissariale il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 50, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016 e ne è stato disciplinato il funzionamento;

VISTO il verbale della seduta del Comitato tecnico scientifico del 28 marzo 2017, nella quale sono stati approvati i criteri e gli indirizzi sulla base dei quali le Regioni dovranno procedere all'individuazione e alla perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici e nei quali gli interventi di ricostruzione e riparazione dovranno avvenire previa approvazione di strumento urbanistico attuativo da parte dei Comuni;

RITENUTA la necessità di recepire i suddetti criteri e indirizzi in apposita ordinanza, con la quale si provvede a definire, ai sensi della citata lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legge n. 189 del 2016, i criteri direttivi per la successiva attività di perimetrazione cui dovranno procedere le Regioni interessate;

PRECISATO che, una volta conclusa la fase di perimetrazione, alla pianificazione attuativa dovranno provvedere i Comuni nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legge, nonché dei principi di indirizzo che verranno stabiliti con separata ordinanza, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo;

VISTA l'intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 12 maggio 2017;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 avente ad oggetto "Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (...)" che dispone che i vari Comuni del cratere assegnino gli incarichi ai professionisti dotati di comprovata esperienza e specializzazione maturata nell'elaborazione di analoghi studi per la redazione dello studio di microzonazione sismica di 3° livello entro e non oltre 150 giorni dall'affidamento dell'incarico stesso;

CONSIDERATO inoltre che l'ordinanza n. 25 del 23.05.2017 avente ad oggetto "Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016" prevede, per quanto riguarda i criteri generale, che:

- Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente ordinanza, individuano e perimetrano, sulla base dei criteri e indirizzi di cui all'Allegato 1 e con le modalità stabilite al successivo articolo 3, i centri e i nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici che ricadono nei territori dei comuni di cui agli Allegati 1 e 2 del medesimo decreto legge n. 189 del 2016 ed all'Allegato 2-bis aggiunto dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8;
- La perimetrazione costituisce una evidenziazione di spazi, edifici, aggregati ed urbanizzazioni su cui si rende necessario intervenire previa approvazione di strumenti urbanistici attuativi, da predisporre con le modalità stabilite nelle ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, e non comporta mutamenti, modifiche ed integrazioni degli strumenti urbanistici vigenti;

In particolare, per quanto attiene alle caratteristiche tecniche della perimetrazione ed i relativi elaborati da redigere, l'Ordinanza n. 25/2017 prevede che:

- Ai fini della perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse e maggiormente danneggiati, previa acquisizione delle necessarie indicazioni dal Comune interessato, vengono disegnati i margini dell'area individuata in base ai criteri di cui all'articolo 2, comma 2. Questa può comprendere ambiti urbanistici ed edilizi significativi, finalizzati ad un insieme di interventi integrati aventi ad oggetto più edifici pubblici o privati od aggregati edilizi, anche articolati in unità minime d'intervento;
- I margini del perimetro devono in ogni caso ricadere in strade o altri spazi pubblici e possono includere, oltre al patrimonio edilizio da ricostruire o recuperare, le necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed aree ad uso pubblico;

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione predispone i seguenti documenti:

- relazione illustrativa che attesti la coerenza delle scelte con i criteri di cui all'articolo 2, comma 2;
- elaborati cartografici redatti sulla base catastale a scala 1:1.000 e sulla Carta Tecnica Regionale con l'indicazione del perimetro del territorio individuato ricomprendente gli edifici distrutti o gravemente danneggiati ed il tracciato delle infrastrutture a rete. Nelle aree perimetrare devono essere indicate le zone connotate da elevati livelli di pericolosità e, relativamente al tessuto edilizio ricadente nel perimetro, devono essere indicati gli edifici dichiarati inagibili o non utilizzabili;
- adeguata documentazione fotografica degli immobili e dei siti;
- scheda, redatta sulla base del modello di cui all'Allegato 2 alla presente ordinanza, riepilogativa degli elementi conoscitivi e dei dati che hanno consentito di dichiarare il centro od il nucleo "di particolare interesse" e "maggiormente danneggiato".

PRESO ATTO CHE l'Allegato n. 1 dell'Ordinanza n. 25/2017 declina distintamente i tre criteri guida, la cui applicazione determina la necessità e/o la possibilità di sottoporre un centro o nucleo di particolare interesse alla perimetrazione, ed in particolare:

- **Criterio n. 1:** "Presenza di patrimonio culturale di particolare interesse e di pregio storico, architettonico, archeologico, naturale e paesaggistico": vengono in particolare indicati quali debbano essere considerati beni di particolare interesse e di pregio da prendere in considerazione ai fini della perimetrazione, in applicazione alle normative di tutela di natura diversa (beni di interesse culturale individuati ai sensi degli artt. 10, 12 e 128 D. Lgs. 42/2004 s.m.i.; beni paesaggistici individuati ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 42/2004 s.m.i.; beni naturali e aree protette, individuate ai sensi della Legge n. 394/1991 e delle leggi regionali istitutive, per decreto, attraverso il Piano per il Parco; Siti di Interesse Comunitario (SIC) e di Zone a Protezione Speciale (ZPS) ai sensi delle Direttive Habitat, anche attraverso i piani di gestione; impianti urbani definiti rilevanti dal Piano Paesaggistico Regionale, dai Piani Territoriali Regionali con valenza paesaggistica, dallo strumento urbanistico comunale o da studi di settore, ecc);
- **Criterio n. 2:** "Livelli di danno prodotti dal sisma del 24 agosto 2016 e seguenti": viene definito il significato di "maggiormente colpito"; in particolare un centro o nucleo è da considerare maggiormente colpito qualora sia soddisfatto uno dei seguenti criteri:
 - 2A) livelli di intensità macrosismica rilevati dal Dipartimento della Protezione Civile o dall'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, sulla base della scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) o della Scala Macrosismica Europea (EMS) sono maggiori o uguale al 9° grado;
 - 2B) la percentuale di edifici inagibili (come desunti dalle schede FAST o AEDES), rispetto al totale delle schede compilate con esito, è maggiore del 90% (purché le schede compilate con esito siano almeno il 50% rispetto alle richieste pervenute);
 - 2C) la percentuale di superficie di sedime degli edifici crollati o demoliti è maggiore del 25%;
- **Criterio n. 3:** "Condizioni di pericolosità territoriale": in applicazione del suddetto criterio, le Regioni, ai fini di precauzione e prevenzione, possono perimetrare anche aree selezionate ai sensi

del precedente criterio n. 1 e caratterizzate da livelli di danno inferiori ai valori di cui al criterio n. 2, purché siano connotate dai massimi livelli di pericolosità, come di seguito specificato:

- condizioni direttamente connesse ai fenomeni sismici come desunte dalla microzonazione sismica di I° livello e in particolare zone in cui sono presenti, o suscettibili di attivazione, fenomeni di deformazione permanente del suolo indotti dal sisma (instabilità di versante, fratturazione, subsidenze o sollevamenti dovuti a liquefazioni, fagliazione superficiale);
- condizioni non direttamente connesse ai fenomeni sismici, ma rilevanti ai fini della pianificazione territoriale, quali aree soggette a frane e aree soggette a inondazioni, come desunte dai Piani di settore (PAI frane, PAI piene).

Il livello di danno a cui riferirsi, nel caso sussistano tali condizioni di pericolosità, deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:

- 3A) i livelli di intensità macrosismica rilevati dal Dipartimento della Protezione Civile o dall'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, sulla base della scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) o della Scala Macrosismica Europea (EMS) sono maggiori o uguale all'8° grado;
- 3B) la percentuale di edifici inagibili (come desunti dalle schede FAST o AEDES), rispetto al totale delle schede compilate con esito, è maggiore del 60% (purché le schede compilate con esito siano almeno il 50% rispetto alle richieste pervenute);
- 3C) la percentuale di superficie di sedime degli edifici crollati o demoliti è maggiore del 10%;

CONSIDERATO che la Regione, in collaborazione con l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione e con i Comuni interessati, oltre al rispetto di quanto dettato dall'ordinanza n. 25/2017, ha ritenuto che, al fine di addivenire ad una perimetrazione esaustiva e definitiva in ottemperanza ai criteri sopra elencati e contenuti nell'ordinanza, è stato necessario l'ottenimento e la messa a sistema della seguente documentazione:

1) Livelli di intensità macrosismica rilevati dal Dipartimento della Protezione Civile o dall'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, sulla base della scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) o della Scala Macrosismica Europea (EMS): a tutt'oggi la banca dati fornita on line si riferisce ai soli dati del sisma del 24 agosto 2016 e non agli eventi successivi che hanno avuto una intensità altrettanto molto significativa su centri e nuclei precedentemente meno interessati;

2) Livelli di danneggiamento visualizzabili su base cartografica, per la verifica del raggiungimento delle percentuali definite ai sub criteri 2B) e 3B);

3) Mappatura di tutte le reti infrastrutturali digitalizzate e georeferenziate; in particolare è in corso la mappatura di tutti i proprietari/gestori presenti nel territorio del cratere laziale che gestiscono le reti dei sotto servizi, con particolare riferimento al sistema idrico, alla fognatura, alla rete di illuminazione pubblica, alla telefonia, alla rete gas, alla fibra ottica, ecc

4) Microzonazione sismica di terzo livello, ai sensi dell'Ordinanza n. 24/2017; in particolare, in data 12.06.2017 si è tenuta una riunione presso l'USR di Rieti nella quale erano presenti i tecnici comunali, i vari geologi incaricati, i tecnici del servizio geologico regionale, i referenti del Centro per la Microzonazione Sismica (CMS) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), durante la quale è stato presentato il programma di massima dei lavori e delle attività per addivenire alla redazione ed approvazione della Microzonazione sismica di III livello;

5) Censimento e inserimento cartografico dei dati relativi ai crolli, per la verifica del raggiungimento delle percentuali definite ai sub criteri 2C) e 3C) sulla base della raccolta delle risultanze dei sopralluoghi effettuati dal GTS (Gruppi Tecnici di Sostegno);

6) Censimento ed inserimento cartografico dei dati relativi ai residenti ed alle ordinanze di inagibilità;

7) Raccolta delle istanze di perimetrazione volontaria degli aggregati edilizi proposte da gruppi autonomi di cittadini che suggeriscono eventuali delocalizzazione e/o necessità di varianti urbanistiche;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 372 del 27/06/2017 con la quale si prende atto delle prime proposte di perimetrazione d'intesa con i Comuni interessati, come indicate negli elaborati cartografici denominati Tavola 1 e Tavola 2, in cui sono riportate tra l'altro, le preliminari motivazioni ed i criteri utilizzati;

CONSIDERATO che le proposte delle perimetrazioni sono state trasmesse ai comuni e pubblicate sulle apposite pagine web contenute nel sito della Regione Lazio denominato "Ricostruzione Lazio ai fini della partecipazione delle popolazioni interessate";

VISTE le osservazioni pervenute da parte dei cittadini e l'istruttoria delle stesse svolta dal gruppo di lavoro costituito dalla Direzione Regionale Territorio Urbanistica e Mobilità, dall'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio e il Comune interessato;

VISTE in particolare le Osservazioni pervenute per le perimetrazioni della frazione di Tino nel Comune di Accumoli;

CONSIDERATO i risultati della Microzonazione sismica, finalizzati alla definizione della pericolosità territoriale, così come disposto dall'ordinanza del commissario straordinario n. 24 del 12 maggio 2017;

VISTO altresì il parere preliminare del servizio Geologico e Sismico Regionale prot. n. 544372 del 26/10/2017 con il quale si evidenzia che per la frazione di Tino non emergono elementi geomorfologici di rilievo;

VISTA la determinazione della Direzione Regionale Risorse idriche e difesa del suolo – Area Difesa del suolo e consorzi di irrigazione del 05/03/2018 n. G02659 avente ad oggetto: Studio di Livello 3 di Microzonazione Sismica del Comune di Accumoli (RI) – Adozione ai sensi dell'ordinanza n. 24 del 12/05/2017. Fasc. 220/AV"

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", che proroga ulteriormente lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2019;

VISTO il verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale Atto n. 38 del 29/11/2018 avente ad oggetto "Rettifica della Deliberazione n. 14 del 07/05/2018 in merito alle scelte operative da adottare su n. 5 centri (Libertino, Accumoli, Fonte del Campo, Poggio D'Api e Colleposta) perimetrati ex ordinanza 25/2017 e conferma di perimetrazione per le frazioni di Tino e San Giovanni" che dettaglia il percorso da intraprendere per le frazioni di Tino e San Giovanni.

CONSIDERATO altresì che nella stessa deliberazione comunale n. 38 del 29/11/2018 viene specificato il percorso intrapreso dall'Amministrazione Comunale, condiviso con il Commissario Speciale per la Ricostruzione; che l'USR ha preso atto della nota metodologica inviata dal Comune di Accumoli e, con nota prot. n. 107268 del 26.02.2018, ha espresso la propria condivisione sui contenuti e sulle modalità operative espressi dall'Amministrazione Comunale. In particolare, sono stati esplicitati i passaggi del processo in corso, ed è stato precisato quanto segue:

- a. La Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo è nelle condizioni di approvare, attraverso una propria determinazione, lo studio di microzonazione sismica di terzo livello appena trasmesso dalla Struttura Commissariale;
- b. Parallelamente, la stessa Direzione Regionale trasmetterà all'USR gli esiti dei rilievi e dei sopralluoghi effettuati, con evidenziate le eventuali criticità riscontrate;
- c. L'USR sarà in grado di verificare gli esiti dei rilievi supportati da apposita cartografia con le perimetrazioni provvisorie ex ordinanza 25 precedentemente approvate con DGR di giugno 2017, riscontrare eventuali criticità e proporre all'Amministrazione Comunale di agire secondo 4 diverse casistiche:

- Il caso identificato “1”, si riferisce a quei centri per i quali – sulla base di considerazioni di tipo urbanistico e la contestuale assenza di dissesti – rendono possibile la deperimetrazione;
- Il caso identificato “2”, si riferisce a quelle frazioni per le quali – seppur sia possibile procedere alla cancellazione del perimetro per l'intero centro - è necessario procedere all'emissione di un provvedimento (Ordinanza Sindacale) che sospenda provvisoriamente singoli contesti edilizi molto limitati provvisoriamente impattati da dissesti che necessitano di essere messi in sicurezza prima dell'inizio della ricostruzione privata. In altre parole, occorre porre particolare attenzione a singole porzioni limitate di costruito all'interno della singola frazione che non necessita però della redazione di un Piano Urbanistico Attuativo, ma piuttosto della messa in sicurezza o dell'adozione di particolari accorgimenti costruttivi per le condizioni geomorfologiche del territorio;
- Il caso identificato “3”, si riferisce a quei contesti per i quali occorre confermare con modifica (in aumento o diminuzione) il perimetro ex Ordinanza 25 in accoglimento delle osservazioni relative ai dissesti ed alle zone di rischio ufficializzate dalla Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo nella propria relazione che, di fatto, costituisce il criterio n. 3 dell'Ordinanza 25, le cui risultanze sono ora riscontrabili cartograficamente con precisione;
- Il caso identificato “4”, si riferisce a quei contesti il cui occorre confermare senza modifica il perimetro precedentemente apposto, in quanto coincidenti con particolari problematiche sia di natura urbanistica che geomorfologica;

CONSIDERATO pertanto che dall'attuale quadro conoscitivo derivante dalle indagini territoriali a disposizione emergono numerose criticità di natura geomorfologica; in particolare per le frazioni di Tino e San Giovanni, rispetto le quattro casistiche così come sopra identificate, la proposta trasmessa dall'USR prevede la conferma del perimetro ex ordinanza 25 come segue:

- Caso n. “3” confermare con modifica (in aumento o diminuzione) il perimetro ex Ordinanza 25 in accoglimento delle osservazioni relative ai dissesti ed alle zone di rischio ufficializzate dalla Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo nella propria relazione che, di fatto, costituisce il criterio n. 3 dell'Ordinanza 25, le cui risultanze sono ora riscontrabili cartograficamente con precisione;

RITENUTO quindi, nelle more della definitiva individuazione dell'ambito da pianificare, di dover confermare la perimetrazione provvisoria apposta con DGR 372/2017.

VISTA la nota del Comune di Accumoli prot. n. 10619 del 14/12/2018 pervenuta in data 14/12/2018 e registrata al protocollo n. 0803681 avente ad oggetto "Conferma del perimetro, ex ordinanza 25/2017 per le frazioni di Tino e San Giovanni".

CONSIDERATO altresì che a seguito della pubblicazione delle prime proposte di perimetrazioni risultano complessivamente pervenute all'ufficio per la ricostruzione n. 507 osservazioni.

CHE le stesse raccolte e catalogate per ciascun Comune, nucleo e centro abitato, sono state sottoposte al parere di un apposito gruppo di lavoro composto da funzionari della competente struttura della Direzione Regionale Territorio Urbanistica e Mobilità, dell'Ufficio speciale per la Ricostruzione e dei Comuni di volta in volta interessati.

CHE, relativamente alla presente proposta di perimetrazione risultano pervenute le seguenti osservazioni:

Frazione di Tino

N	COGNOME	NOME	FG	MAPP	DATA_OSS.	SINTESI	PROTOCOLLO	DEL
1	FRANGELLA	PATRIZIA 1	16	22, 840	04/09/2017	Si richiede la cancellazione dell'intero perimetro proposto per Tino e - di conseguenza - anche per l'aggregato denominato "Antonietta" oggetto di osservazione, la cui proposta volontaria risulta agli atti (vedi prot. 450463 per l'altra parte dell'osservazione)	455591	12/09/2017
2	FRANGELLA	PATRIZIA 2	16	22, 840	04/09/2017	Si richiede la cancellazione dell'intero perimetro proposto per Tino e - di conseguenza - anche per l'aggregato denominato "Antonietta" oggetto di osservazione, la cui proposta volontaria risulta agli atti (vedi prot. 455591 per l'altra parte dell'osservazione)	450463	08/09/2017
3	FRANGELLA	PATRIZIA 3	16	29, 841	04/09/2017	Si richiede la cancellazione dell'intero perimetro proposto per Tino e - di conseguenza - anche per l'aggregato denominato "Petro" oggetto di osservazione, la cui proposta volontaria risulta agli atti (vedi prot. 450480 per l'altra parte dell'osservazione)	455624	12/09/2017
4	FRANGELLA	PATRIZIA 4	16	29, 841	04/09/2017	Si richiede la cancellazione dell'intero perimetro proposto per Tino e - di conseguenza - anche per l'aggregato denominato "Petro" oggetto di osservazione, la cui proposta volontaria risulta agli atti (vedi prot. 455624 per l'altra parte dell'osservazione)	450480	08/09/2017
5	FRANGELLA	PATRIZIA 5	16	48, 470	04/09/2017	Si richiede la cancellazione dell'intero perimetro proposto per Tino e - di conseguenza - anche per l'aggregato denominato "Meneghina" oggetto di osservazione, la cui proposta volontaria risulta agli atti (vedi prot. 450902 per l'altra parte dell'osservazione)	455667	12/09/2017
6	FRANGELLA	PATRIZIA 6	16	48, 470	04/09/2017	Si richiede la cancellazione dell'intero perimetro proposto per Tino e - di conseguenza - anche per l'aggregato denominato "Meneghina" oggetto di osservazione, la cui proposta volontaria risulta agli atti (vedi prot. 455667	450902	09/09/2017

						per l'altra parte dell'osservazione)		
7	FRANGELLA	PATRIZIA 7	16	50, 54	04/09/2017	Si richiede la cancellazione dell'intero perimetro proposto per Tino e - di conseguenza - anche per l'aggregato denominato "Adriana" oggetto di osservazione, la cui proposta volontaria risulta agli atti (vedi prot. 455688 per l'altra parte dell'osservazione)	450903	09/09/2017
8	FRANGELLA	PATRIZIA 8	16	50, 54	04/09/2017	Si richiede la cancellazione dell'intero perimetro proposto per Tino e - di conseguenza - anche per l'aggregato denominato "Adriana" oggetto di osservazione, la cui proposta volontaria risulta agli atti (vedi prot. 450903 per l'altra parte dell'osservazione)	455688	12/09/2017
9	FRANGELLA	PATRIZIA 9	16	2, 23, 24, 25, 26, 27	04/09/2017	Si richiede la cancellazione dell'intero perimetro proposto per Tino e - di conseguenza - anche per l'aggregato denominato "Generale" oggetto di osservazione, la cui proposta volontaria risulta agli atti (vedi prot. 450906, 450907 per l'altra parte dell'osservazione)	450904	09/09/2017
10	FRANGELLA	PATRIZIA 10	16	2, 23, 24, 25, 26, 27	04/09/2017	Si richiede la cancellazione dell'intero perimetro proposto per Tino e - di conseguenza - anche per l'aggregato denominato "Generale" oggetto di osservazione, la cui proposta volontaria risulta agli atti (vedi prot. 450904, 450907 per l'altra parte dell'osservazione)	450906	09/09/2017
11	FRANGELLA	PATRIZIA 11	16	2, 23, 24, 25, 26, 27	04/09/2017	Si richiede la cancellazione dell'intero perimetro proposto per Tino e - di conseguenza - anche per l'aggregato denominato "Generale" oggetto di osservazione, la cui proposta volontaria risulta agli atti (vedi prot. 450904, 450906 per l'altra parte dell'osservazione)	450907	09/09/2017
12	PIETROLUCCI	PIERLUIGI 36	16	A	25/08/2017	Si chiede di individuare il perimetro della Chiesa dedicata alla santissima Annunziata negli elaborati delle perimetrazioni in quanto non precisato. Se ne richiede inoltre l'esclusione	439584	02/09/2017

						dalla perimetrazione		
--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--

VISTO il verbale n. 03 del 18/12/2018 redatto a seguito dell'attività istruttoria del gruppo di lavoro;

CHE a seguito di apposita istruttoria il gruppo di lavoro ritiene di poter esprimere le seguenti controdeduzioni:

Frazione di Tino

N	COGNOME	NOME	FG	MAPP	DATA_OSS.	SINTESI	ESITO	MOTIVAZIONE
1	FRANGELLA	PATRIZIA 1	16	22, 840	04/09/2017	Si richiede la cancellazione dell'intero perimetro proposto per Tino e - di conseguenza - anche per l'aggregato denominato "Antonietta" oggetto di osservazione, la cui proposta volontaria risulta agli atti (vedi prot. 450463 per l'altra parte dell'osservazione)	RESPINTA	In recepimento della richiesta del Comune di Accumoli prot. 10619 del 14/12/2018 pervenuta in data 14/12/2018 assunta al protocollo regionale n. 803681 di conferma del perimetro provvisoriamente apposto con DGR 372/2017
2	FRANGELLA	PATRIZIA 2	16	22, 840	04/09/2017	Si richiede la cancellazione dell'intero perimetro proposto per Tino e - di conseguenza - anche per l'aggregato denominato "Antonietta" oggetto di osservazione, la cui proposta volontaria risulta agli atti (vedi prot. 455591 per l'altra parte dell'osservazione)	Vedi sopra	Vedi sopra
3	FRANGELLA	PATRIZIA 3	16	29, 841	04/09/2017	Si richiede la cancellazione dell'intero perimetro proposto per Tino e - di conseguenza - anche per l'aggregato denominato "Petro" oggetto di osservazione, la cui proposta volontaria risulta agli atti (vedi prot. 450480 per l'altra parte dell'osservazione)	Vedi sopra	Vedi sopra
4	FRANGELLA	PATRIZIA 4	16	29, 841	04/09/2017	Si richiede la cancellazione dell'intero perimetro proposto per Tino e - di conseguenza - anche per l'aggregato denominato "Petro" oggetto di osservazione, la cui proposta volontaria risulta agli atti (vedi prot. 455624 per l'altra parte dell'osservazione)	Vedi sopra	Vedi sopra

5	FRANGELLA	PATRIZIA 5	16	48, 470	04/09/2017	Si richiede la cancellazione dell'intero perimetro proposto per Tino e - di conseguenza - anche per l'aggregato denominato "Meneghina" oggetto di osservazione, la cui proposta volontaria risulta agli atti (vedi prot. 450902 per l'altra parte dell'osservazione)	Vedi sopra	Vedi sopra
6	FRANGELLA	PATRIZIA 6	16	48, 470	04/09/2017	Si richiede la cancellazione dell'intero perimetro proposto per Tino e - di conseguenza - anche per l'aggregato denominato "Meneghina" oggetto di osservazione, la cui proposta volontaria risulta agli atti (vedi prot. 455667 per l'altra parte dell'osservazione)	Vedi sopra	Vedi sopra
7	FRANGELLA	PATRIZIA 7	16	50, 54	04/09/2017	Si richiede la cancellazione dell'intero perimetro proposto per Tino e - di conseguenza - anche per l'aggregato denominato "Adriana" oggetto di osservazione, la cui proposta volontaria risulta agli atti (vedi prot. 455688 per l'altra parte dell'osservazione)	Vedi sopra	Vedi sopra
8	FRANGELLA	PATRIZIA 8	16	50, 54	04/09/2017	Si richiede la cancellazione dell'intero perimetro proposto per Tino e - di conseguenza - anche per l'aggregato denominato "Adriana" oggetto di osservazione, la cui proposta volontaria risulta agli atti (vedi prot. 450903 per l'altra parte dell'osservazione)	Vedi sopra	Vedi sopra
9	FRANGELLA	PATRIZIA 9	16	2, 23, 24, 25, 26, 27	04/09/2017	Si richiede la cancellazione dell'intero perimetro proposto per Tino e - di conseguenza - anche per l'aggregato denominato "Generale" oggetto di osservazione, la cui proposta volontaria risulta agli atti (vedi prot. 450906, 450907 per l'altra parte dell'osservazione)	Vedi sopra	Vedi sopra
10	FRANGELLA	PATRIZIA 10	16	2, 23, 24, 25, 26, 27	04/09/2017	Si richiede la cancellazione dell'intero perimetro proposto per Tino e - di conseguenza - anche per l'aggregato denominato "Generale" oggetto di osservazione, la cui proposta volontaria risulta agli atti (vedi prot. 450904, 450907 per l'altra parte dell'osservazione)	Vedi sopra	Vedi sopra

11	FRANGELLA	PATRIZIA 11	16	2, 23, 24, 25, 26, 27	04/09/2017	Si richiede la cancellazione dell'intero perimetro proposto per Tino e - di conseguenza - anche per l'aggregato denominato "Generale" oggetto di osservazione, la cui proposta volontaria risulta agli atti (vedi prot. 450904, 450906 per l'altra parte dell'osservazione)	Vedi sopra	Vedi sopra
12	PIETROLUCCI	PIERLUIGI 36	16	A	25/08/2017	Si chiede di individuare il perimetro della Chiesa dedicata alla santissima Annunziata negli elaborati delle perimetrazioni in quanto non precisato. Se ne richiede inoltre l'esclusione dalla perimetrazione	RESPINTA	In ragione dell'approfondimento sui fenomeni di deformazione gravitativa profonda di versante (DGPV) redatta dal centro per la Microzonazione Sismica – CMS.

DELIBERA

- Di approvare le controdeduzioni proposte dal gruppo di lavoro di cui al relativo verbale n. 03 del 18/12/2018 agli atti dell'Area di Supporto all'ufficio Ricostruzione, Linee di Indirizzo e Programmazione Urbanistica e Paesaggistica dei centri abitati colpiti dal sisma 2016/2017 presso la Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica.
- Di procedere pertanto, anche sulla base delle predette controdeduzioni, alla conferma della perimetrazione inizialmente proposta riferita alla frazione di Tino nel Comune di Accumoli così come indicate negli elaborati cartografici denominati "Tavola 1" e "Tavola 2" allegati alla deliberazione della Giunta regionale n. 372 del 27/06/2017.
- Di inviare la presente proposta alla segreteria del Presidente della Regione per il successivo decreto di approvazione della perimetrazione ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 25/2017;
- Di trasmettere la presente Deliberazione al Comune interessato per le successive fasi così come stabilito dall'art. 5 dell'ordinanza del commissario straordinario n. 25 del 23 maggio 2017, nonché all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio per quanto di propria competenza;
- Di dare mandato all'Amministrazione Comunale, in fase di redazione Piano Urbanistico Attuativo, di individuare, eventuali aree esterne alle perimetrazioni necessarie per interventi di delocalizzazione.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Sarà, inoltre, trasmessa al Comune di Accumoli per i successivi adempimenti.